



# COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535

PEC: [comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it](mailto:comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it)

COD. FISCALE 00370530388

Ferrara  
terra e acqua

## IL SINDACO

Prot. 2218

Li, 16 marzo 2020

### ORDINANZA n. 13 del 16 marzo 2020

#### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

**Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Lagosanto. - Chiusura del Cimitero comunale, parchi e giardini pubblici .**

#### IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Ricordato che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dei giorni 8, 10 e 12 marzo 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 25 febbraio 2020, con la quale si provvedeva all'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Comune di Lagosanto – Ufficio del Sindaco;

Considerato l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che evidenzia il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Dato atto che l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato DPCM 8 marzo 2020 prevede di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)";

Considerato che, nonostante le prescrizioni in essere, si ravvisano comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento presso parchi e giardini pubblici e al mancato rispetto della distanza interpersonale sulle panchine;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

Considerato inoltre che, all'interno degli spazi cimiteriali, le sole attività legate alle procedure funebri (quali, a titolo esemplificativo, le attività di trasporto di cadavere, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché estremi saluti, purché in forma strettamente privata) e quelle manutentive di carattere ordinario e straordinario, possano ritenersi necessarie;

Visto il Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 9 novembre 2011, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24 aprile 2012;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. .... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

Valutato necessario:

A) con riferimento al Cimitero comunale

– chiudere al pubblico il medesimo, sino al giorno 25 marzo 2020 incluso, salvo ulteriori disposizioni di proroga emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna. Sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;

– sospendere, all'interno degli stessi, ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario;

B) chiudere al pubblico parchi e giardini pubblici;

C) limitare l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

Sentita la Prefettura di Ferrara;

Visti:

– gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

– lo Statuto comunale;

## ORDINA

1. Le seguenti specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Lagosanto, valide fino al 25 marzo 2020 incluso, salvo ulteriori disposizioni di proroga emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

A) con riferimento al Cimitero comunale

– la chiusura al pubblico del medesimo; sono garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;

– la sospensione, all'interno dello stesso, di ogni attività connessa a manutenzioni cimiteriali di iniziativa privata, mentre sono consentite quelle eseguite dal concessionario, che dovrà farsi carico anche del mantenimento delle condizioni di decoro generale all'interno del Cimitero;

B) la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici;

C) la limitazione dell'utilizzo delle panchine, ovunque collocate, consentendo la seduta ad una sola persona per panchina;

2. di dare indicazioni ai servizi comunali competenti di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza;

3. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Ferrara;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
- Concessionario dei servizi cimiteriali;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

5. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

#### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

#### **RENDE NOTO**

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, 16 marzo 2020

Il Sindaco  
Cristian Bertarelli

